

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3254 del 12/09/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 intestata a ALPI S.P.A. per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno sito in Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3343 del 09/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 intestata a ALPI S.P.A. per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno sito in Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *“Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015”*;

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648 del 02/12/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Via della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 5395 del 01/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38.”*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 23/12/2014 con Atto Prot. Com. le 9385;

Atteso che la Determinazione sopraccitata è stata successivamente aggiornata con Determinazione della Provincia di Forlì- Cesena n. 3231 del 26/11/2015 Prot. Prov.le 100941 del 26/11/2015 relativa a modifica sostanziale, rilasciata dall' Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana in data 10/12/2015 Prot n°36265;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B “SCARICO REFLUI INDUSTRIALI”, l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 23/02/2016, assunta al Prot. Unione 7308 e da Arpae al PGFC/2016/2584 da **ALPI S.p.A.**, nella persona del Sig. Penaforte Alberto, in qualità di Procuratore Speciale, con sede legale in Comune di Modigliana, Via della Repubblica n. 34, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, relativa allo stabilimento denominato **LINTECO** adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 30/03/2016 Prot. Unione 12607, acquisita da Arpae al PGFC/2016/4523, formulata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Atteso che in data 05/04/2016 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana, acquisite al Prot. Unione 13441 e da Arpae al PGFC/2016/4967;

Dato atto che con Nota PGFC/2016/7446 del 18/05/16, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 27/05/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- In merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni, fatta salva l'acquisizione di specifica documentazione integrativa, come riportate in allegato al presente provvedimento;
- In merito allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali, ha preso atto che la Responsabile dell'endo-procedimento ha comunicato quanto segue: *“In relazione all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata dalla Ditta Alpi S.p.A., trattandosi in relazione all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di un “proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione in essere”, si confermano i contenuti di cui al relativo Allegato dell'AUA vigente”*;
- In merito all'impatto acustico, l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana con nota Prot. Unione 10737 del 17/03/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/3790 ha comunicato che: *“In relazione all'oggetto, si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Tecnico Competente in Acustica Ambientale Paolo Bilancioni dichiara che l'impianto sopracitato rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR 227/2001”*.
- Ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera, come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di specifica documentazione integrativa.

Dato atto che con Nota PGFC/2016/8211 del 30/05/2016 è stata richiesta la documentazione integrativa sulla base di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi;

Atteso che in data 08/06/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana, acquisita al Prot. Unione 23712 e da Arpae al PGFC/2016/8639 del 10/06/2016;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 25/08/2016;

Atteso che nelle conclusioni istruttorie di cui sopra il Responsabile dell'endo-procedimento ha precisato quanto segue:

“Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del

seguinte titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3648 del 02/12/14 prot. n. 110368/14 del 03/12/14, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 23/12/14 prot. n. 9385, successivamente aggiornata con determinazione n. 3231 del 26/11/15 prot. n. 100941/15 del 26/11/2015, rilasciata dalla Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana in data 11/12/15 prot. n. 36265”;*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648 del 02/12/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Via della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 5395 del 01/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38.”*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 23/12/2014 con Atto Prot. Com.le 9385, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648 del 02/12/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Via della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 5395 del 01/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38.”*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 23/12/2014 con Atto Prot. Com.le 9385, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione n. 3648 del 02/12/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 3648 del 02/12/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana per il rilascio a ALPI S.p.A. e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Modigliana per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3648 del 02/12/14 prot. n. 110368/14 del 03/12/14, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 23/12/14 prot. n. 9385, successivamente aggiornata con determinazione n. 3231 del 26/11/15 prot. n. 100941/15 del 26/11/2015, rilasciata dalla Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana in data 11/12/15 prot. n. 36265.

L'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto riguarda quanto di seguito indicato:

- dismissione della macchina “impregnazione tela” e della relativa emissione E2;
- dismissione della linea “verniciatura e stuccatura acrilica UV bobine” e delle relative emissioni E8 e E10;
- modifica e ridenominazione dell'emissione E11 in quanto a tale emissione vengono convogliati gli effluenti prodotti dalla macchina applicazione protettivo, attualmente afferenti alla emissione E10 da dismettere. L'emissione E11 viene così ridenominata “Filtro polveri levigatura linea tinteggiatura kord e applicazione protettivo”, senza apportare modifiche alle caratteristiche della emissione stessa (portata, durata e impianti di abbattimento);
- modifica e ridenominazione della emissione E9 in quanto a tale emissione viene convogliata la captazione delle polveri prodotta da una spazzolatrice, assumendo quindi la dicitura “Filtro polveri levigatura da levigatrice ex linea di verniciatura poliestere UV bobine e spazzolatrice”, senza apportare modifiche alle caratteristiche della stessa (portata, durata e impianti di abbattimento);
- l'emissione E21 viene ridenominata “centrale termica impianto pressatura monovano e relativi servizi”, senza apportare modifiche alle caratteristiche della emissione stessa;
- nuova emissione E23 derivante da un nuovo impianto termico (1.160 kW, a metano) ad uso civile.

Con nota PGFG/2016/4543 del 31/03/16 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste, ritenendo di confermare, per le emissioni non modificate, i valori limite e le prescrizioni contenute nell'Allegato A alla precedente AUA.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 27/05/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E23 centrale termica impianto di riscaldamento (1.160 kW, a metano) - Considerato che la potenza termica è inferiore a 3 MW, tale emissione relativa ad un impianto termico rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e pertanto non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Emissione E9 filtro polveri levigatura da levigatrice ex linea di verniciatura poliestere UV bobine e spazzolatrice – Tenuto conto delle modifica che si intende apportare, considerato che le caratteristiche della emissione non subiranno modifiche, si confermano il valore limite e le prescrizioni contenute nella autorizzazione precedente. Entro 60 giorni dal rilascio dall'AUA la Ditta dovrà effettuare un controllo analitico alla emissione, al fine di verificare il rispetto del valore limite prescritto anche a seguito della modifica apportata.

Emissione E11 filtro polveri levigatura linea tinteggiatura kord e applicazione protettivo – La

modifica consiste nel convogliamento al punto di emissione E11 delle polveri derivanti dalla macchina “applicazione protettivo”, a seguito della dismissione dell'emissione E10 a cui viene attualmente convogliata tale macchina. Si confermano per E11 il valore limite e le prescrizioni della precedente autorizzazione e valutato che l'apporto di polveri derivanti dalla applicazione del protettivo sia estremamente ridotto, non si prescrive l'esecuzione di un controllo a seguito di tale modifica.

La Conferenza ha altresì preso atto delle altre modifiche (ridenominazione E21, dismissione delle emissioni E2, E8 e E10).

La Conferenza di Servizi nella seduta del 27/05/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione di un riepilogo delle caldaie ad uso civile presenti nello stabilimento, indicando per ciascuna il dato di potenza termica in kW, il tipo di combustibile utilizzato nonché la localizzazione delle stesse nella planimetria aggiornata.

Con PEC del 30/05/16 PGFC/2016/8211 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitate, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 10/06/16 PGFC/2016/8639 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 08/06/16, nella quale sono identificate le emissioni derivanti da impianti termici ad uso civile presenti nello stabilimento, di seguito riportate:

Descrizione	Potenza	Combustibile	Sigla punto emissione
Centrale termica impianto di riscaldamento	1.160 kW	Metano di rete	E23
Centrale termica riscaldamento ex uffici, locale mensa e abitazione custode	116 kW	Gasolio	E24
Caldaia per riscaldamento locale carte	31 kW	Metano di rete	E25

Il Responsabile dell'endoprocedimento, alla luce di quanto comunicato dalla Ditta, ha confermato le valutazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 27/05/16, considerato che la potenza termica complessiva degli impianti termici ad uso civile è comunque inferiore a 3 MW.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 27/05/16 e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3648 del 02/12/14 prot. n. 110368/14 del 03/12/14, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 23/12/14 prot. n. 9385, dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per l'aggiornamento dell'AUA effettuato con determinazione n. 3231 del 26/11/15 prot. n. 100941/15 del 26/11/2015, rilasciata dalla Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana in data 11/12/15 prot. n. 36265, e dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/02/16 prot. n. 7308 del 24/02/16, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE

AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE N. 15 – COMPRESSORE A SERVIZIO MACCHINA SPALMATRICE
LABORATORIO PROVE**

**EMISSIONE N. 16 – ASPIRAZIONE MACCHINE SPALMATRICI
LABORATORIO PROVE**

**EMISSIONE N. 18 – ASPIRAZIONE MACCHINE CAPPE ASPIRATE
LABORATORIO PROVE**

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 5 – RICAMBIO ARIA AMBIENTE ZONA PRESSATURA

EMISSIONE N. E17 – SERBATOIO ACETONE – SFIATO

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

3. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non assoggettata alla presente autorizzazione:

**EMISSIONE N. 22 – ARIA CALDA DA RAFFREDDAMENTO ACQUA IMPIANTO
PRESSATURA MONOVANO**

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientra nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

4. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE N. 23 - CENTRALE TERMICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
(1.160 kW, a metano)**

**EMISSIONE N. 24 - CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO EX UFFICI,
LOCALE MENSA E ABITAZIONE CUSTODE
(116 kW, a gasolio)**

**EMISSIONE N. 25 - CALDAIA PER RISCALDAMENTO LOCALE CARTE
(31 kW, a metano)**

relative ad impianti termici civili di potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – POST COMBUSTORE TIF A SERVIZIO REPARTO VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: postcombustore termico

Portata massima

56.000 Nmc/h

Altezza minima	15	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	50	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600	mg/Nmc

La temperatura in camera di combustione non dovrà mai essere inferiore a 750 °C e il tempo di residenza dei fumi in camera di combustione non dovrà mai essere inferiore a 0,6 secondi.

Devono essere rilevate in continuo sia la temperatura della camera di combustione che la temperatura dei fumi al camino del post-combustore termico; tali dati potranno essere acquisiti dal sistema informatico che comunque dovrà consentirne anche la visualizzazione istantanea. I dati rilevati dovranno essere stampati, conservati per un periodo di almeno 5 anni e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

EMISSIONE N. 3 – IMPREGNATRICE LEGNO

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 4 – IMPREGNATRICE LEGNO

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 6 – SILOS POLVERINO SEGATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	22	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nmc
------------------------	----	--------

La Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici alle emissioni che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento.

I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate in apposito **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

EMISSIONE N. 7 – VERNICIATURA/STUCCATURA POLIESTERE UV FOGLI

Portata massima	35.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 9 – FILTRO POLVERI LEVIGATURA DA LEVIGATRICE EX LINEA DI VERNICIATURA POLIESTERE UV BOBINE E SPAZZOLATRICE **EMISSIONE N. 11 – FILTRO POLVERI LEVIGATURA LINEA TINTEGGIATURA KORD E APPLICAZIONE PROTETTIVO**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	23.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nmc
------------------------	----	--------

La Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici alle emissioni che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento.

I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate in apposito **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

EMISSIONE N. 12 – FILTRO POLVERI LEVIGATURA LINEA VERNICIATURA POLIURETANICA MANO DI FINITURA O OPACO

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare 10 mg/Nmc

La Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici alle emissioni che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento.

I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate in apposito **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

EMISSIONE N. 13 – FILTRI POLVERI LEVIGATURA LINEA VERNICIATURA POLIURETANICA MANO DI FONDO

Impianto di abbattimento: n. 2 filtri a tessuto

Portata massima	23.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare 10 mg/Nmc

La Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici alle emissioni che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale su ciascuno dei due filtri, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento.

I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatica ad aria compressa, devono essere annotate in apposito **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei due filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

EMISSIONE N. 14 – ASPIRAZIONE ACCOPPIATRICE

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nmc

EMISSIONE N. 19 – ASPIRAZIONE LOCALE DISTILLAZIONE ACETONE LOCALE LAVAGGIO TESTATE VELATRICI

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata		saltuaria

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 20 – CENTRALE TERMICA (9,3 MW, a metano)

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 21 – CENTRALE TERMICA IMPIANTO PRESSATURA MONOVANO E RELATIVI SERVIZI (1,163 MW, a metano)

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

- Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di "Rivestimento delle superfici di legno" (art. 275 e punto 10 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.), che comprende anche le emissioni convogliate E1, E2, E3, E4, E7, E8, E14 e E19, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - il consumo massimo teorico di solvente è pari a 148,920 ton/anno;
 - il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 20% dell'input di solvente;
 - il valore limite di emissione totale di COV dovrà essere < o pari a 61,752 ton/anno.
 - Entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2009, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Provinciale ed all'A.R.P.A. – Distretto di Forlì apposita

- documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati.
- A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06.
 - La conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152.
3. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.
 4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
 5. Nelle misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose, non supera il limite di emissione.
 6. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 21**, già autorizzata ma non ancora messa in esercizio, entro tre anni dalla data di rilascio della precedente autorizzazione (AUA adottata con determinazione n. 3231 del 26/11/15 e rilasciata dalla Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana in data 11/12/15 prot. n. 36265); nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di tale emissione entro tale data, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
 7. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), alla Provincia di Forlì-Cesena Ufficio Emissioni in atmosfera-reti energia, al Comune di Forlì e all'Arpa la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 21**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 8. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 9. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico della **emissione N. 9**. Entro un mese dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
 10. I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle emissioni **1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 19 e 20 (solo parametro Ossidi di azoto)**, devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla

data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.

11. I dati relativi ai controlli discontinui dovranno essere annotati su un “**registro degli autocontrolli**”, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell’Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, conforme allo schema esemplificativo Appendice 1 – Allegato VI – parte V del D.Lgs 152/06. Al Registro dovranno essere allegati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
12. Qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione (qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva) deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegati, dell’esercizio degli impianti industriali fino alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento.
13. L’ interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento per manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell’impianto produttivo dovrà essere annotata su apposito **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell’Arpa. competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, conforme allo Schema esemplificativo Appendice 2 – Allegato VI – parte V del D.Lgs 152/06.
14. Per quanto non espressamente citato nel presente atto si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.